9 ottobre 2019

Come il MAE pregiudica le libertà fondamentali: il caso Vincenzo Vecchi.

1/ Presentazione del MAE

Riconoscimento reciproco e cooperazione leale

Il mandato d'arresto europeo MAE è il risultato di una decisione quadro del Consiglio dell'UE del 13 giugno 2002. Si tratta di una procedura giudiziaria transfrontaliera semplificata di consegna (della persona ricercata) ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Un mandato emesso da un'autorità giudiziaria di un paese dell'Unione europea è valido su tutto il territorio dell'UE.

Il meccanismo del MAE si basa sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione leale all'interno dei paesi dell'UE.
"Questa procedura giudiziaria si basa sul fatto che l'Unione si è data il compito di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, accettando in tal modo gli obblighi positivi che è tenuta a rispettare (...) e che, perché sia efficace il principio del riconoscimento reciproco, deve fondarsi su una fiducia reciproca che può essere ottenuta solo se il rispetto dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati e il rispetto dei diritti procedurali nei procedimenti penali sono garantiti in tutta l'Unione. » (Legge quadro 2002)

Il meccanismo del mandato d'arresto europeo funziona dal 1° gennaio 2004 e si sostituisce alle procedure di estradizione. A tal fine, una revisione costituzionale in Francia del 25/03/03 consente l'applicazione del MAE e sopprime il principio fondamentale per il quale la Francia si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione per reati politici all'interno dell'UE.

In questo contesto, per 32 categorie di reati (*tra cui terrorismo, partecipazione ad organizzazioni criminali, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia, traffico di stupefacenti, corruzione, falsificazione di denaro, ecc.*) non occorre verificare se l'atto in questione costituisca un reato penale nei paesi interessati dal MAE. [Manuale sull'emissione e l'esecuzione del MAE del 28/09/2017]

Doppia incriminazione stabilita in base al diritto penale comparato

Per gli altri reati, **l'atto in questione deve costituire un reato nel paese di esecuzione alla data del reato (principio della doppia incriminazione).**
"L'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo."

La carta dei diritti fondamentali dell'UE

Inoltre, la decisione giuridica non può essere in conflitto con le norme relative ai Diritti Umani

definiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, Carta che è diventata vincolante per gli Stati UE a partire dal trattato di Lisbona del 2007.
A questo proposito si noterà che la fiducia reciproca tra Stati può essere ottenuta soltanto se il rispetto dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati, nonché il rispetto dei diritti processuali nei procedimenti penali, sono garantiti in tutta l'Unione.

Tuttavia sono emersi alcuni problemi relativi alla decisione quadro e dovuti alle sue lacune, come la mancanza di esplicite indicazioni per le garanzie dei diritti fondamentali o il controllo di proporzionalità, o alla sua attuazione incompleta e incoerente. Altri problemi sono comuni a tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco a causa di un'attuazione incompleta e sbilanciata dello spazio di giustizia penale dell'Unione. (**Cfr. Relazione commissione libertà 01-2014)**

Se, come rileva la commissione per la revisione del MAE del gennaio 2014, esistono numerosi motivi di preoccupazione, molti hanno la loro origine nella concezione della decisione quadro, peraltro qualificata come pietra angolare.

In effetti, per ragioni legate al contesto politico caratterizzato dall'aumento del terrorismo (2001), ma anche per altri fattori, quali la lunghezza delle procedure di estradizione, la decisione quadro del 2002 relativa al MAE si è iscritta integralmente in **una concezione delle politiche europee in materia giudiziaria di cooperazione procedurale piuttosto che di armonizzazione del diritto penale su scala europea.**
Nel caso di Vincenzo Vecchi, i pilastri fondatori del MAE sono indeboliti sotto molti aspetti.

2/ Il caso di Vincenzo Vecchi et il Codice Rocco

Giovedì 8 agosto 2019, Vincenzo Vecchi che vive a Rochefort-en-Terre nel Morbihan da 8 anni, ben inserito nella vita locale, viene arrestato dalla polizia. Il suo arresto avviene sotto mandato d'arresto europeo. Viene portato al centro di detenzione di Vézin le Coquet, vicino a Rennes per una procedura di rinvio in Italia.

Vecchi aveva partecipato nel 2001 alla manifestazione di Genova contro il G8 e nel 2006 ad una contromanifestazione antifascista non autorizzata a Milano. Ricordiamo anche che, secondo la legge Scelba, la manifestazione di Milano detta «ufficiale», organizzata quel giorno dal partito di estrema destra, «Fiamma tricolore», avrebbe dovuto essere vietata per apologia del fascismo.

A Genova sono stati arrestati numerosi manifestanti (più di 600 arresti) e dieci persone sono state condannate, esemplarmente, a pene pesanti che vanno da 6 a 15 anni per il capo d'accusa di «devastazione e saccheggio». Il reato di "devastazione e saccheggio" é previsto dal codice Rocco, introdotto dal regime fascista nel 1930 e riattivato per la prima volta per manifestazioni di piazza durante il processo di Milano e di Genova per giustificare le repressioni abusive. (processo di Milano che si svolge prima di quello di Genova anche se cronologicamente gli eventi sono in ordine inverso)

È bene notare che nel 2001, i reati per i quali é condannato Vincenzo Vecchi con l'accusa di «devastazione e saccheggio», secondo il principio della doppia incriminazione non esistevano nella legge francese.

2.1 Il codice Rocco : concorso morale et devastazione e saccheggio

I capi d'accusa del codice Rocco utilizzati (concorso morale e devastazione e saccheggio) erano stati previsti dalla legge per far fronte a crimini di guerra o situazioni insurrezionali.
Va sottolineato che **questa legge lega intimamente le due imputazioni e nella misura in cui si basa**

su una responsabilità collettiva, il reato di devastazione e saccheggio non deve essere provato.

Questa concezione della giustizia è in contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e con le concezioni comuni della maggior parte delle disposizioni penali dei paesi dell'UE per i quali **la colpevolezza si basa sull'esistenza di prove tangibili e sulla responsabilità individuale.**

Nella pratica questa legge è stata utilizzata molto poco dopo il periodo mussoliniano e mai per manifestazioni prima di Milano e Genova.
Dopo Milano e Genova l'uso dell'accusa di «devastazione e saccheggio» è diventato più frequente: 2008 a Bari, in Sicilia e a Milano; 2011 a Roma (indagine in corso) ; nel 2015 a Cremona e durante il corteo del 1º maggio a Milano, per il quale 4 persone attendono l'inizio del processo.

L'applicazione del codice Rocco comporta la condanna a pene molto pesanti per i manifestanti. Così, «i dieci di Genova», tra i quali Vincenzo Vecchi, sono stati condannati a pene abnormi: 12 anni e 6 mesi per Vecchi ! Di fronte a questa pena sproporzionata e iniqua, tenuto conto della disparità di trattamento tra i manifestanti incriminati e i poliziotti incriminati (questi ultimi, quando sono stati condannati, non hanno mai scontato la pena) Vincenzo Vecchi ha deciso di sfuggire a questa condanna e si è rifugiato in Francia.

2.2 La non equità giudiziaria

Va sottolineato che **la mancanza di equità giudiziaria tra i manifestanti condannati** (reato contro beni**) e i poliziotti condannati** (reato contro persone) **è indicativa di un indebolimento dei valori dello Stato di diritto** (la nozione di Stato di diritto implica il primato del diritto sul potere politico, l'equità mediante l'obbedienza alla legge per tutti e il rispetto della costituzione per legge) e, inoltre, contraddice profondamente la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e i pareri della Corte di giustizia europea.

Vogliamo sottolineare che **il Mandato di Arresto Europeo (MAE) riguardante Genova è ad oggi incompleto e inconsistente**, come riconosciuto a Rennes dalla Corte, l'Avvocato Generale e gli Avvocati della Difesa nelle udienze del 14 e 23 Agosto scorso (r*ichiesta di ulteriori informazioni al paese di emissione del MAE*)

Quanto al MAE riguardante i fatti di Milano, questo non poteva essere emesso dalla giustizia italiana poiché, come hanno rivelato gli avvocati italiani, il signor Vecchi ha già scontato questa pena (un MAE non può essere richiesto per una pena già eseguita).

La giustizia italiana al momento dell'emissione del MAE non poteva quindi ignorare la decisione della Corte d'appello di Milano del 9 gennaio 2009 che certifica l'esecuzione della pena per i fatti addebitati nel 2006. **La giustizia italiana ha dunque mentito consapevolmente sulla situazione reale di Vincenzo Vecchi e ha dato prova di slealtà nei confronti della giustizia francese**, cosa che mette in dubbio «la fiducia reciproca» tra i sistemi giudiziari alla base del MAE.

3/ I MAE deviati – violazioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Nei fatti, l'uso, a Milano e poi a Genova, del Codice Rocco e della nozione di «concorso morale» agli eventi permette di sanzionare, con l'accusa di «devastazione e saccheggio», la semplice presenza o partecipazione alle manifestazioni con pene detentive molto pesanti (da 8 a 15 anni), senza dover provare la colpevolezza degli imputati.

Noi constatiamo le seguenti anomalie:

- ***Violazione delle libertà individuali e presunzione di innocenza***

La nozione di «concorso morale» **per il suo approccio collettivo** introduce **una violazione delle libertà individuali** *in contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE*, ma anche di fatto **una mancanza di presunzione di innocenza che contraddice l'articolo 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e l'articolo 6, paragrafo 2, della CEDH** che incorpora esplicitamente la presunzione di innocenza come principio generale del procedimento penale.

- ***Principio di legalità***

L'accusa di «devastazione e saccheggio» e le relative pesanti pene sono correlate all'utilizzo del «concorso morale» in occasione della manifestazione di Genova nel 2001 (e Milano nel 2006). **Questa accusa non poteva essere conosciuta né dai cittadini né dai cittadini manifestanti, poiché questa legge non era stata utilizzata, non era più in uso, in Italia dal periodo mussoliniano, per le manifestazioni.**
Anche in questo caso, **le accuse contravvengono all'articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE**, secondo cui «Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato per il diritto nazionale e internazionale»; ciò implica che **la legge deve essere certa e verificabile** (principio di legalità).

- ***Principio di proporzionalità***

Infine, le pene detentive inflitte per «devastazione e saccheggio» sono molto pesanti (12 anni e 6 mesi sugli avvenimenti di Genova per Vincenzo Vecchi) e contravvengono all'articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (principio di proporzionalità), secondo cui «**l'intensità delle pene non deve essere sproporzionata all'infrazione» come sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità**. In Francia, ad esempio, pene così elevate sarebbero inflitte per un omicidio.

Gli elementi su menzionati dimostrano che il mandato d'arresto europeo nei confronti di Vincenzo Vecchi in merito alla sentenza sugli avvenimenti di Genova e la sentenza della Corte di Cassazione del 2012 contravvengono fortemente su alcune questioni centrali alle disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.
La giustizia italiana non poteva ignorarlo poiché l'Italia è firmataria del trattato di Lisbona del 2007, grazie al quale questa Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE è diventata vincolante.

3.1 Contestualizzazione del processo di Genova

Questa situazione ci induce con evidenza a chiedere, **su queste basi oggettive, che il MAE nei confronti di Vincenzo Vecchi riguardante i fatti di Genova sia annullato**, dal momento che quello che riguarda Milano non è valido poiché la pena è già stata eseguita.

D'altro canto, non possiamo ignorare che alla manifestazione di Genova la repressione della polizia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU): alcuni autori di violenze da parte della polizia contro i manifestanti non sono stati perseguiti e coloro che lo sono stati non hanno finora scontato alcuna pena. E pertanto la repressione poliziesca aveva generato trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei manifestanti ai margini del vertice. Secondo la CEDU tali trattamenti sono assimilabili ad «atti di tortura». Il che, ovviamente, mette in dubbio la legittimità della sentenza,

delle pene detentive richieste e di quelle subite dai manifestanti.

Come già sottolineato in precedenza, **tutti gli elementi della situazione** che porta al processo di Genova e alla condanna di Vecchi nonché la decisione della Corte di Cassazione del 2012 **sono caratterizzate da una negazione della democrazia** così forte da mettere in discussione lo Stato di diritto e le derive di un paese che era uno dei paesi fondatori dell'UE:

Utilizzo di una legge fascista liberticida che dichiara colpevole in anticipo tutti i manifestanti e introduce una violazione delle libertà individuali,
Assenza della presunzione di innocenza, che è tuttavia un principio generale del procedimento penale
Sproporzione delle pene inflitte rispetto alle consuetudini del diritto della maggior parte dei paesi dell'UE che si accompagna inoltre ad un trattamento giudiziario iniquo tra manifestanti condannati e poliziotti condannati
Tutte questi elementi dei processi di Milano e Genova sono in contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, che purtuttavia ha valore vincolante nell'Unione Europea.

3.2 Imparzialità tra apparato giudiziario e potere politico?

Il mandato d'arresto europeo è uno strumento di procedura penale che dà priorità all'analisi puramente giuridica di un delitto o di un reato rispetto a qualsiasi considerazione politica. La situazione di cui sopra solleva la questione di quali effetti possano prodursi su tale mandato se l'indipendenza dell'autorità giudiziaria rispetto all'esecutivo è contestata in un paese dell'Unione europea?

Ad esempio, un numero considerevole di MAE emessi dalla Romania (reato di corruzione ...), ma anche da altri Paesi, dimostra che l'imparzialità necessaria tra il sistema giudiziario e il potere politico, che è una delle condizioni centrali di un funzionamento leale del MAE, è lesa. Questa «non lealtà» e le conseguenti violazioni dei diritti fondamentali europei sono particolarmente evidenziate dall'ONG Fair Trials, dall'ONG Human Rights Without Frontiers e dalla Corte di giustizia europea.

La legittimità dell'insieme delle richieste formulate da questi paesi e le loro motivazioni sono discutibili: siamo completamente in una logica giudiziaria di diritto comune, o si sta cercando di utilizzare uno strumento di procedura a fini almeno parzialmente politici?

E l'Italia che ha emesso i mandati europei riguardanti Milano e Genova va inserita in questo secondo contesto?

Alla luce di tutti i dinieghi di democrazia, del non rispetto delle norme giudiziarie comuni alla maggior parte dei paesi dell'UE e del mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel processo di Genova, ci sembra che l'Italia abbia chiaramente utilizzato lo strumento procedurale del MAE contro Vincenzo Vecchi a fini politici.

Ciò è confermato dal MAE emesso contro Vincenzo Vecchi per i fatti di Milano (all'epoca numerosi giudici avevano rifiutato il fascicolo del processo), che si rivela essere una «manipolazione grossolana»:
° Vecchi ha già scontato questa pena e, un MAE non può essere emesso per una pena già eseguita
° La giustizia italiana non poteva ignorare la decisione della Corte d'appello di Milano del 9 gennaio 2009 che certifica l'esecuzione della pena per i fatti addebitati nel 2006.

4/ La revisione del Mandato d'Arresto Europeo

La situazione precedentemente presentata conferma pienamente una parte delle preoccupazioni della commissione sulla revisione del MAE del gennaio 2014 da cui possiamo estrarre alcuni elementi:

L'assenza nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, di **un motivo esplicito di rifiuto** quando vi siano seri motivi di ritenere che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia incompatibile con gli obblighi dello Stato membro di esecuzione ai sensi dell'articolo § del trattato dell'UE e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (La «Carta»).

L'assenza nella stessa decisione quadro e gli altri strumenti di riconoscimento reciproco **di disposizioni sul diritto a un ricorso effettivo** ai sensi dell'articolo 47 della Carta, diritto che deve essere disciplinato dal diritto nazionale, dà luogo ad insicurezza e a pratiche divergenti da uno Stato membro all'altro.

La mancanza **di diritto a un ricorso effettivo,** ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come il diritto di impugnare l'esecuzione richiesta di uno strumento di riconoscimento reciproco nello Stato di esecuzione e il diritto della persona ricercata di impugnare in giudizio qualsiasi violazione da parte dello Stato di emissione delle garanzie fornite allo Stato di esecuzione.

Tale commissione raccomanda inoltre "l**a rimozione dei MAE e delle relative segnalazioni** … per alcuni motivi vincolanti, ad esempio a causa del principio del non bis in idem (nessuno può essere perseguito o punito penalmente per gli stessi fatti «come nel caso del MAE di Milano») o della violazione o incompatibilità con obblighi in materia di diritti umani.

Le proposte di revisione del MAE, le «disfunzioni» che derivano da questa analisi della commissione sulla revisione del MAE del gennaio 2014, sono state ampiamente riviste al ribasso dal Parlamento europeo: **né l'iscrizione nella decisione quadro di un motivo esplicito di rifiuto, né quella relativa al diritto di ricorso sono state integrate dal Parlamento.** La revisione del MAE «svuotato della sua sostanza» poteva quindi essere largamente adottata (495 voti favorevoli, 51 contrari e 11 astensioni)

Ad oggi, l'unica evoluzione significativa della guida del MAE (2017 rispetto al 2014) riguarda **il caso della reclusione a vita che può dar luogo dopo un certo tempo al diritto di chiedere una revisione**. A tutt'oggi le altre forti raccomandazioni della commissione sono rimaste lettera morta

A queste raccomandazioni noi aggiungiamo:

- La necessità di un **vero e proprio esame indipendente a priori della procedura nell'ambito del MAE** che consentirebbe di rendere più sicuro il funzionamento del mandato e di procedere al di là del principio della necessaria fiducia reciproca e della cooperazione tra le giustizie di due Stati, che sembra talvolta - troppo spesso? - difettoso.
- E nel caso in cui il paese di esecuzione del MAE **annulli la procedura, la possibilità che tale evoluzione sia estesa a tutti gli Stati dell'UE** come uno degli elementi di fiducia reciproca e cooperazione tra i sistemi di giustizia dei paesi dell'UE.

Infine, di fronte ai problemi posti dal MAE, il che può ovviamente riguardare i MAE che possiamo

definire «politici» in cui la doppia incriminazione resta l'unica parte che può portare alla rottura del mandato, la Corte di giustizia europea ha pronunciato quattro sentenze (C-216/18 PPU; C-268/17; C-220/18 PPU; C-327/18 PPU) che introducono **il concetto di «circostanze eccezionali».** Tali circostanze eccezionali possono essere utilizzate **come motivo di rifiuto per ostacolare l'esecuzione di un MAE e si basano su carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione nel paese di emissione**. I giudici nazionali sono incaricati di verificare i rischi di trattamenti inumani o degradanti cui è esposta la persona.

5/ Criminalizzazione dei movimenti sociali e prigionieri politici invisibili

In definitiva, e al di là della profonda slealtà sui MAE emessi dalla giustizia italiana per Milano e Genova, Vincenzo Vecchi, come gli altri dieci di Genova e quelli di Milano, è un **prigioniero politico** condannato, senza che la giustizia italiana abbia avuto bisogno di provare la sua colpevolezza, a delle pene sproporzionate e, di fatto illegali **in quanto comminate senza alcun rispetto delle procedure giudiziarie comuni e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.**

Questa constatazione non può essere considerata come un'eccezione e deve essere messa in relazione con il crescente sviluppo di una tendenza alla "*giudiziarizzazione"* dei movimenti sociali.

In effetti, in un'Unione Europea che non poteva prevedere prima degli anni 2000, tenuto conto dei sistemi democratici in vigore, l'esistenza di prigionieri politici al suo interno, la situazione attuale mostra una netta svolta. L'attuale situazione politica dei paesi dell'UE è caratterizzata dall'ascesa di regimi autoritari e populisti e dall'aumento delle disposizioni liberticide nelle leggi comuni e nei codici penali di molti paesi dell'UE:
- L'ONG Fair Trials, sostenuta dalla Commissione Europea, spiega che «ogni giorno in tutta Europa vengono violati i diritti più basilari nei commissariati, nei tribunali e nelle carceri. »

- In Italia, dopo Milano e Genova, le condanne per «devastazione e saccheggi» sono in aumento per atti sempre più esigui in occasione di manifestazioni sociali.

- In Francia, gli orientamenti liberticidi del governo che cominciano a mettersi in atto durante le contestazioni alla riforma del lavoro e quindi ben prima della «legge anti-teppisti del 2019» ma anche il comportamento delle forze di polizia in manifestazioni del tutto legali ci fa temere uno sviluppo ancora più importante di questa «giudiziarizzazione» e «criminalizzazione» dei movimenti sociali, ma anche di semplici manifestazioni.

Questi sviluppi in alcuni paesi dell'UE non possono che determinare un **aumento nell'area dell'Unione europea del numero di prigionieri «politici» invisibili**, in quanto giudicati per qualsiasi altra ragione, di cui un certo numero sarà costretto alla clandestinità.

Il comitato di sostegno a Vincenzo Vecchi